
L'art. 9 della legge regionale 1/2/77 n° 3 "Interventi regionali per agevolare l'acquisizione delle aree dei piani di edilizia economica e popolare P.E.E.P. e la realizzazione di alloggi da parte delle Cooperative Edilizie" al 4° comma, per la concessione dei contributi in favore delle Cooperative edilizie, prevede che i mutui a tasso agevolato con contributo regionale devono essere concessi dagli Istituti di Credito Fondiario ed Edilizio nonché dalle Casse di Risparmio, convenzionate con il Ministero del Tesoro ai sensi della legge 1/11/65 n° 1179, al costo effettivo vigente al momento della deliberazione del mutuo.

Su tale norma, alcuni Istituti di Credito Fondiario, appositamente interpellati, hanno espresso delle perplessità per la concessione dei mutui alle Cooperative.

E ciò perchè, gli Istituti di Credito, così come riconoscono anche dalle norme statali, concedono mutui edilizi al costo effettivamente vigente al momento del contratto definitivo di mutuo ^{e non} al momento della deliberazione del mutuo stesso.

Si ritiene pertanto necessario che la legge regionale si adegui alla normativa statale in materia.

In tal senso la proposta di legge, che i sottoscritti consiglieri sottopongono all'approvazione del Consiglio Regionale, si propone di modificare tutti gli articoli della legge 1/2/77 n° 3 che possono rappresentare un ostacolo per la concessione dei mutui e l'immediata realizzazione dei programmi costruttivi.

In particolare l'art. 1 nel modificare il 4° comma dello art. 9 della citata legge n° 3 prevede espressamente che i mutui edilizi, con il contributo regionale, vengono concessi dagli Istituti mutuanti con le stesse procedure e modalità previste dalle leggi statali 27/5/1975 n° 166 e 8/8/77 n° 513 e suc-

./.

cessive modificazioni e integrazioni.

Il richiamo alle norme statali potrà regolamentare anche la concessione da parte degli Istituti, delle anticipazioni di somme (pre-finanziamento) alle cooperative edilizie, prima del contratto definitivo di mutuo, alle stesse condizioni agevolate.

Lo stesso articolo inoltre prevede che i mutui possano essere ammortizzati nel termine di 20 anni, e ciò per ridurre l'onere a carico della Regione, onere che con mutuo venticinquennale sarebbe senz'altro superiore.

L'art. 2 della proposta di legge, a modifica dell'art. 10 della legge n° 3, introduce per la garanzia regionale dei mutui la normativa statale così come previsto dall'art. 3 della legge 8/8/1977 n° 513 intendesi sostituita la regione a tutti gli organi amministrativi dello Stato.

L'art. 5 prevede infine che all'impegno finanziario della regione, per l'intero periodo di ammortamento dei mutui, si provvederà con appositi stanziamenti di bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE - "MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 1/2/1977, N° 3

-Art. 1-

Il 4° comma dell'art. 9 viene così modificato:

"I mutui a tasso agevolato con contributo regionale, ammortizzabili in 20 anni, sono concessi dagli Istituti di Credito Fondiario ed B dilizio nonché dalle Casse di Risparmio, convenzionati • con il Mi nistero del Tesoro ai sensi dell'art. 4 Titolo 2° della legge 1/11/65 N° 1179, con le stesse procedure e condizioni fissate dalle leggi 27/5/75 N° 166 e 8/8/77 N° 513 e successive modificazioni ed integrazioni per la concessione di mutui edilizi a tasso agevolato con il contributo dello Stato."

-Art. 2-

Il 2° comma dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

"Per la garanzia di cui al precedente comma si applicano le norme di cui all'art. 3 della legge statale 8/8/77 n. 513, intendendosi la Regione Puglia sostituita a tutti gli organi amministrativi statali previsti nelle stesse norme."

-Art. 3-

Il 2° comma dell'art. 16 è sostituito dal seguente:

"Il provvedimento di concessione del contributo regionale per l'intero periodo di ammortamento del mutuo sarà emesso con decreto del Presidente della Giunta Regionale ad intervenuta deliberazione del mutuo da parte dell'Istituto mutuante".

./...

-art. 4-

Il 4° comma dell'art. 17 viene così modificato:
La Regione si riserva di effettuare, ad ultimazione dei lavori, la
certificazione tecnico-amministrativa dell'opera per accettare la respon-
sabilità del programma costruttivo realizzato alle norme della presen-
te legge."

-Art. 5-

Il 2° comma dell'art. 19 viene così modificato:
Per i successivi esercizi finanziari, fino al completo ammortamen-
to dei mutui concessi, si provvederà con appositi stanziamenti di
bilancio."

Giuseppe Colasanto
Giacomo Princigalli
Fedele Carmine D'Alena

Princigalli
L. D'Alena

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla 011 Commissione Consi-
gliare permanente il 7.6.78